



**ASSOCIAZIONE NONNI
GENITORI di PADRI SEPARATI**
nonni-genitori-di-padri-separati@hotmail.it
Sede legale: Via Fulcieri Paulucci De' Calboli 8 - 00195 ROMA
Fax 0637358959



**ASSOCIAZIONE NONNI
GENITORI di PADRI SEPARATI**
nonni-genitori-di-padri-separati@hotmail.it
Sede legale: Via Fulcieri Paulucci De' Calboli 8 - 00195 ROMA
Fax 0637358959



SEPARAZIONE E DIVORZIO

In caso di separazione e divorzio (richiesti in circa l'80% dei casi dalle mogli) i padri sono discriminati, privati quasi sempre senza motivo dell'affidamento dei figli, della casa di loro proprietà e devono spesso pagare il mantenimento a vita alle ex mogli, che spesso, per ottenerlo, ricorrono perfino alla calunnia per gravare l'ex coniuge dell'addebito e per creare nei figli disistima e disaffezione nei confronti del padre.

Noi nonni paterni, vecchi, con problemi di salute e spesso anche economici, siamo costretti a dare sostegno economico ai nostri figli ridotti all'indigenza, sobbarcandoci l'onere delle ex-nuore e dei nipoti, che spesso ci impediscono di incontrare.

Ora basta!

**Non vogliamo più vedere i nostri figli
umiliati e privati dei figli,
delle loro case e dei loro soldi.**

**E' ora che i costi morali e materiali di
separazioni e divorzi gravino su
entrambi i rami familiari, non solo su
quello paterno.**

Chiediamo

la reale e completa parità tra i genitori e tra gli ascendenti paterni e materni mediante:

A. la piena applicazione della legge n. 54/2006 sull'affido condiviso che in caso di separazione e divorzio stabilisce la piena parità fra i genitori ed i rispettivi ascendenti circa: l'affidamento (condiviso come regola, esclusivo solo in caso di inidoneità di uno dei genitori), i tempi di permanenza, il mantenimento e l'educazione dei figli, e la ex casa familiare (con tutela del diritto di proprietà)

B. ulteriori modifiche di legge che stabiliscano:

1. che la separazione ed il divorzio siano atti amministrativi di competenza dei comuni.
2. che la separazione ed il divorzio non siano più di per sé motivo per modificare le precedenti condizioni di affidamento dei figli in costanza di convivenza dei genitori.
3. la residenza dei figli presso entrambi i genitori con uguali tempi di permanenza dei figli con i genitori (salvo accordi)
4. strumenti giuridici che permettano agli ascendenti di rivendicare ed ottenere rapporti significativi con i nipoti
5. il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori
6. che la ex casa familiare non sia oggetto di assegnazione nel rispetto del diritto di proprietà
7. l'eliminazione del mantenimento dell'ex-coniuge con la modifica dell'art. 156 C. Civile (separazione) e l'abrogazione di parti della legge n. 898/1970 (divorzio). Nella separazione e nel divorzio non sussistono più gli obblighi di mutua assistenza tra coniugi, e pertanto le ex mogli devono mantenersi con il proprio lavoro o gravare sui propri genitori (come previsto dall'art. 433 c.c).